

rilevato che il consulente tecnico d'ufficio non ha ricostruito i rapporti di dare e avere tra le parti dal loro sorgere, come domandato dal Collegio, bensì dal 1991 ed ha utilizzato come base di calcolo il saldo negativo di conto corrente risultante dall'estratto conto del 31 dicembre 1990, ovvero il più remoto versato in atti;

considerato che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 10.5.2007 n. 10692) soltanto la produzione degli estratti conto a partire dall'apertura del rapporto consente l'integrale ricostruzione dei rapporti di dare e avere tra le parti; che, ove la Banca, gravata del relativo onere probatorio, non abbia prodotto tutti gli estratti conto, idonei a giustificare la pretesa creditoria, occorre calcolare i rapporti di dare e avere tra le parti partendo dal c.d. "saldo zero";

considerato inoltre che il consulente tecnico d'ufficio non ha tenuto conto della natura dei versamenti effettuati dal correntista (se solutori o ripristinatori della provvista) di tal che non può essere adeguatamente valutata l'eccezione di prescrizione dei crediti;

che pertanto la consulenza tecnica d'ufficio deve essere rinnovata, perché quella espletata non è utile ai fini del giudizio;

che al consulente debbono essere demandati i quesiti già posti con ordinanza collegiale in data 19.1.2011 con le precisazioni formulate in premessa;

P.Q.M.

Rimette la causa in istruttoria per la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio;
nomina c.t.u. il dr. Agostino Agostini con studio in Milano, via Canova 27;



